



Tecniche di Motivazione della Sentenza Penale di Merito e di Legittimità

Maria Elena Mele

Gruppo di lavoro 29 Aprile 2025

Programma

- 
1. Fonti
 2. Funzione
 3. Struttura
 4. Contenuto
 5. Stile
 6. Linguaggio

Le fonti

COSTITUZIONE

- Art. 111 : tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati
- Art. 101 : i giudici sono soggetti soltanto alla legge
- Art. 13, 14, 15, 21

NORMATIVA PRIMARIA

- Art. 125 cod. proc. pen. “le sentenze e le ordinanze sono motivate a pena di nullità”
- Art. 192 Cod. Proc. Pen.: obbligo di motivazione sulla valutazione della prova
- Art. 546, lett. e) cod. proc. pen. (e 615 per le sentenze della Corte di cassazione)
- Art. 606, lett. e) patologie della motivazione: mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità

Le funzioni della motivazione

ENDOPROCESSUALE

- Far conoscere **alle parti** del processo le **ragioni** della **decisione** che le riguarda
- Mostrare che sono state esaminate le **questioni essenziali** prospettate (serve per dimostrare alla parte di essere stata ascoltata, contribuendo alla migliore accettazione della decisione: cfr. *Corte E.D.U., 6 febbraio 2020, Felloni c. Italia*)
- Consentire l'esercizio del **diritto di difesa** attraverso l'impugnazione della decisione
- Consentire il **dibattito giuridico** e la corretta dinamica dell'evoluzione della **giurisprudenza**

EXTRAPROCESSUALE

- Consentire il **controllo sociale** dell'esercizio del potere giurisdizionale e del percorso logico-giuridico
- Corollario del principio del **libero convincimento** del giudice, serve a garantire che esso non tramodi in arbitrio (dando conto delle ragioni per cui i diritti sono stati compressi)

Struttura della sentenza

Delibera CSM 5 luglio 2017

Formale

- Numerazione delle pagine
- Suddivisione in paragrafi
- Eventuale indice (nel caso di sentenze particolarmente lunghe e complesse o con molti imputati)
- Indicazione delle scansioni fondamentali del processo (rinvio delle udienze ai fini del computo dei termini di prescrizione)

Funzione

La struttura ordinata e razionale della decisione aiuta l'estensore a seguire un **processo logico-giuridico** - permette al giudice dell'impugnazione un puntuale rinvio alla sentenza - è presupposto per articolare atti di impugnazione specifici e puntuali.

Per la Corte di cassazione: una struttura ordinata e razionale è essenziale per la **nomofilachia**, per la prevedibilità del precedente. Sono stati elaborati **criteri per la redazione** dei provvedimenti delle Sezioni penali, concernenti sia impostazioni formali (tipo di carattere, impostazione della pagina, numerazione delle pagine, modalità di suddivisione in paragrafi, abbreviazioni, citazioni di altri provvedimenti, di precedenti giurisprudenziali, riferimenti normativi), sia la struttura dei provvedimenti (ritenuto in fatto, considerato in diritto)

Contenuto della motivazione

Art. 546, lett. e), cod. proc. pen.:

- modello legale di **motivazione**
- scandisce il **percorso logico-giuridico** della decisione, attraverso l'indicazione degli elementi e dei criteri secondo cui si deve snodare.
- Si applica anche al **giudizio abbreviato** (art. 442, comma 1).
- Non si applica alla sentenza di patteggiamento per la quale gli elementi sono indicati dall'art. 444, comma 2 cod. proc. pen.

Art. 425 cod. proc. pen: sentenza di proscioglimento: idoneità degli elementi raccolti a fondare una ragionevole previsione di condanna

Contenuto della motivazione

Motivazione *per relationem*

(Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664 – 01).

È da considerare **legittima** quando:

1. faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un **legittimo atto del procedimento**, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione;
2. fornisca la **dimostrazione** che il giudice ha preso cognizione del **contenuto sostanziale delle ragioni** del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e **ritenute coerenti con la sua decisione**;
3. l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia **conosciuto dall'interessato** o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione (Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664 – 01).

Contenuto della motivazione

Motivazione *per relationem*

- La **sentenza di appello** che opera un **mero rinvio** alla decisione di primo grado (con sola indicazione delle pagine di riferimento) incorre nel vizio di motivazione apparente (*Sez. 3, n. 38126 del 06/06/2024, Rv. 287104 - 01*)
- E' **legittimo** il **rinvio alla sentenza** se il complessivo quadro argomentativo fornisce una **giustificazione propria** del provvedimento e si **confronta con le deduzioni e con le allegazioni difensive** provviste del necessario grado di specificità (*Sez. 2, n. 18404 del 05/04/2024, Lo, Rv. 286406 - 02*)
- L'**obbligo di motivazione** può ritenersi assolto *per relationem*, mediante il mero rinvio ad altri **atti del procedimento**, quando questi abbiano un **contenuto essenzialmente descrittivo o ricostruttivo** della realtà oggetto di condivisione, ma non anche quando si faccia rinvio a documenti complessi e contenenti aspetti valutativi, soprattutto se la decisione riformi o modifichi precedenti decisioni assunte dallo stesso organo o da altro organo giudiziario (*Sez. 5, n. 24460 del 08/02/2019, Foffo, Rv. 276770 - 01*)

Contenuto della motivazione

Sentenza “copia-incolla”

Il requisito dell'autonoma valutazione, previsto a pena di nullità con riferimento all'ordinanza cautelare, in coerenza con la sua natura di provvedimento "inaudita altera parte", non è contemplato dall'art. 546 cod. proc. pen. per la **sentenza**, la cui pronuncia presuppone il previo contraddittorio tra le parti, sicché l'**acritica adesione agli atti investigativi** può integrare il vizio di motivazione nel solo caso in cui si risolva in una **carente giustificazione delle ragioni della decisione** (Fattispecie relativa a sentenza redatta con la tecnica del "**copia e incolla**" dell'informativa riepilogativa della polizia giudiziaria). (Sez. 2, n. 40149 del 12/07/2022, Dassisti, Rv. 283976 - 01)

È illegittima la motivazione del **giudice di appello** che si fondi sulla **pedissequa riproduzione** - realizzata mediante l'applicazione informatica del "**copia-incolla**" - di intere pagine dell'**ordinanza custodiale** e che trascuri del tutto le motivazioni della sentenza di primo grado, risolvendosi in abnorme "contemplatio" dell'attività di indagine preliminare e tradendo la sua precipua fisionomia di "revisio prioris instantiae", pur se nel circoscritto ambito del "devolutum". (In motivazione, la Corte ha precisato che tale modello motivazionale non è nemmeno riconducibile al paradigma della motivazione "per relationem", considerato che in nessun caso la motivazione del provvedimento genetico della custodia cautelare può ritenersi congrua rispetto alle esigenze di giustificazione di una sentenza di appello). (Sez. 3, n. 19633 del 08/02/2022, Pg, Rv. 283171 - 01)

Stile della motivazione

Il legislatore riconosce un ruolo fondamentale allo stile della motivazione, tanto da inserirlo nel modello legale di motivazione:

Art. 546, lett. e) cod. proc. pen.: “**concisa** esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata”

CONCISIONE

- = **sintesi**
 - **In negativo significa**
 - Evitare esposizione prolissa, argomenti e temi inutili, non funzionali alla decisione;
 - Evitare periodi tortuosi e digressioni
 - Evitare motivazioni ridondanti
 - **In positivo significa:** → Focalizzar i fatti rilevanti e le questioni decisive
- = **completezza** del ragionamento; organica esposizione delle prove e dei fatti che da queste si traggono; valutazione critica dei loro contenuti. **No a motivazioni apodittiche e meramente assertive**
- = **Semplicità e linearità**: escludere periodi contorti - utilizzare termini chiari
- Assicura maggiore efficacia al ragionamento
- Permette il controllo della tenuta logica della decisione

Stile della motivazione

Sezioni unite Del Vecchio (n. 40516 del 23/06/2016, Rv. 267628)

- “virtuoso paradigma della **chiarezza e concisione**”.
- Si discutono, se del caso anche diffusamente, solo “**i fatti rilevanti e le questioni problematiche**”, liberando la motivazione dai “*dettagli insignificanti, che spesso compaiono senza necessità*”
- La prolissità, la disorganica esposizione delle prove e dei fatti “*offusca le ragioni della decisione*”

La delibera del CSM 20 giugno 2018

- Auspica l'adozione di un **modello di motivazione** che coniughi **sinteticità, chiarezza e completezza** espositiva che consenta ai magistrati un lavoro più agile e renda più comprensibile la lettura per i cittadini e per i giudici .
- **Sentenza di appello:** indicazione dei dati essenziali della vicenda processuale rilevanti ai punti della decisione censurati (imputazione e suo contesto; indicazione delle prove poste a base della decisione dal primo giudice; la definizione del trattamento sanzionatorio
- Struttura **concisa e puntuale** delle risposte ai motivi di appello

Circolare del CSM sulla valutazione della professionalità

Tra gli Indicatori e criteri di giudizio della capacità del magistrato indica la “**chiarezza, completezza espositiva e capacità di sintesi** nella redazione dei provvedimenti giudiziari”

Stile della motivazione

Corte di cassazione

Decreto del Primo Presidente n. 68 del 2016 - Motivazione semplificata

Le tecniche di motivazione delle sentenze possono costituire uno degli strumenti per **ridurre i tempi** di definizione del processo.

Ipotesi di motivazione semplificata:

- decisione dei ricorsi che non richiedono l'esercizio della funzione di nomofilachia
- attengono a questioni che richiedono applicazione di principi consolidati
- la soluzione di questioni semplici
- propongono motivi manifestamente infondati

Caratteristiche: estrema sintesi, pur se deve comunque esplicitare la *ratio decidendi*

Costituisce un elemento positivo che deve essere indicato dal Presidente di sezione nella redazione del rapporto informativo ai fini della valutazione di professionalità.

Il linguaggio della sentenza

Il linguaggio è strumento per assicurare il controllo endoprocessuale ed extraprocessuale

Magna Carta dei giudici europei (17 novembre 2010)

“Gli atti processuali e i provvedimenti del giudice debbono essere redatti in **linguaggio accessibile, semplice e chiaro**”.

Chiarezza del linguaggio e della struttura del periodo

- Evitare l'uso termini ridondanti, desueti, pomposi e oscuri
- Prediligere una scrittura sobria e fluida
- Evitare di utilizzare espressioni “premature” della colpevolezza dell'imputato (Corte EDU, sentenza Episcopo e Bassani c. Italia).
- Evitare particolari inutili e dannosi (Corte EDU, JL c. Italia, con riguardo a particolari intimi della vita della vittima, ritenuti non essenziali ai fini della decisione)
- Evitare l'uso di “stereotipi”, anche di genere.

L'esigenza di chiarezza e sinteticità delle decisioni si pone in modo specifico per le sentenze della **Corte di cassazione**, perché funzionali:

- sia per assicurare la certezza del diritto attraverso la autorevolezza e la persuasività del ragionamento giuridico
- sia anche per far fronte della mole dei ricorsi, garantendo tuttavia omogeneità, uniformità e prevedibilità delle decisioni.

